

**VERBALE DI ACCORDO
del 29/7/2008**

Tra le OO.SS. : FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, ORSA Ferrovie, FAST Ferrovie, UGL
Attività Ferroviarie,

e

FS LOGISTICA Spa rappresentata da M.Romani, W.Vichi, con l'assistenza di A. Calogero

Le Parti si sono incontrate in data odierna, in coerenza con lo sviluppo del sistema di relazioni in
tema di informazione ed anche alla luce delle verifiche previste dal contratto aziendale stipulato il
31 luglio 2007.

L'Azienda ha compiutamente illustrato le recenti variazioni relative all'assetto organizzativo
societario ed ha confermato la prossima realizzazione del conferimento del ramo d'azienda BU
Omnia Logistica alla Società partecipata Italia Logistica.

Le Parti si sono poi ampiamente confrontate sul periodo di prima applicazione dell'Accordo di
confluenza CCNL AF - Contratto Aziendale FS Cargo

Con riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro (art. 5), l'Azienda ha comunicato che con
decorrenza 1 giugno 2008 si è sostanzialmente realizzata, con gli accordi sottoscritti in sede
sindacale, la previsione contrattuale in tema di articolazione dell'orario settimanale per il personale
delle ex Direzioni Generali, in relazione a quanto convenuto in materia.

Con riferimento alla disciplina dei permessi (art. 8), ai fini di rafforzare le iniziative necessarie al
mantenimento / miglioramento della produttività e al raggiungimento di condizioni organizzative
uniformi, tenuto conto della progressiva omogeneizzazione dei trattamenti ed integrazione
dell'organizzazione realizzatesi come conseguenza e nello spirito del contratto aziendale
sottoscritto, le parti convengono che anche al personale delle sedi periferiche delle ex società
Omnia Express, Omnia Logistica e delle sedi di ex Ecolog e Cargo Chemical ora incorporate in FS
Logistica, attualmente in forza, venga riconosciuto, finalizzato alla soddisfazione di documentate
necessità di carattere familiare e sanitario, un numero di ore annue di permessi retribuiti - fruibili
nell'anno di maturazione -- pari a 20 h dal 1 settembre 2008.

Considerata la natura specificamente attribuita a questo riconoscimento, così come a quanto già
pattuito in tema di permessi, l'intera materia disciplinata dall'art. 8 e dal presente accordo sarà
oggetto di monitoraggio, verifica e confronto periodico tra le parti.

Considerate inoltre le particolari necessità di esecuzione delle commesse, di presenziamento dei
cantieri, della loro tipologia e distribuzione territoriale, il montante di ore di permessi sopra definito
potrà essere monetizzato, in quanto riconoscibile, e se non usufruito alla scadenza di ogni anno di
riferimento in decorrenza del rapporto di lavoro costituito.

Con riferimento all'art. 15 del capitolo sesto, retribuzione, le parti - anche in considerazione dei significativi cambiamenti dell'assetto societario avvenuti nell'anno 2007 ed ancora in corso - hanno concordato di incontrarsi a partire dal prossimo mese di settembre per ridefinire i parametri e analizzare le condizioni di corresponsione del premio di risultato ai sensi dell'art. 68 del CCNL Attività Ferroviarie.

Sempre con riferimento al capitolo sesto, retribuzione, le parti hanno convenuto che, ai dipendenti in forza alla data odierna e che alla data di sottoscrizione del contratto aziendale 31.7.2007 percepissero indennità di disagio sede, sulla base degli accordi aziendali e dell' allora vigente CCNL (per le sedi di Bologna S. Donato , Bari Sc. Ferruccio , Catania Bicocca), venga erogato, con decorrenza dall'1 agosto 2007, in sostituzione dei diversi compensi localmente riconosciuti, un importo mensile - per dodici mensilità - denominato "Emolumento Personale Aziendale (EPA)" non utile ai fini del trattamento di fine rapporto in considerazione della natura saltuaria e variabile delle citate indennità.


Tale importo verrà calcolato sulla base dell'effettivo percepito nei dodici mesi precedenti, calcolando a tal fine i mesi lavorati.

In relazione a quanto sopra, l'EPA verrà a cessare con il mutamento della situazione lavorativa che aveva dato titolo originariamente al riconoscimento dell' indennità medesima.

Con riferimento ai pasti aziendali (art.9), con decorrenza 1 settembre 2008 il valore del ticket restaurant per giorno di fruizione sarà portato a € 6.20.

Infine, in tema di permessi ex legge 104/92 e di aspettativa per maternità obbligatoria le parti si confermano - in similitudine con quanto applicato nel Gruppo FS - che tali istituti non vanno ad incidere nel computo delle ferie annuali.

Per l'Azienda



Per le OO.SS.

FILTC/IL 24.7.2008


ATA-CAS

UILTRIP/ATI

ORSA/FERROVIE

FAST FERROVIE

UGL A.F.







NOTA al VERBALE di ACCORDO del 29/7/2008

Con riferimento alla disciplina delle ferie, art.7, punto 7.1 del Contratto Aziendale del 31 luglio 2007, le Parti riconoscono che, alla determinazione del numero di giornate di ferie riconosciute, concorrono, a maturazione, le cosiddette semifestività del pomeriggio della vigilia di Natale e di Capodanno.


Giuseppe

Roma, 29 luglio 2008

FILT CGIL	
FILT CISL	
UIL TRASPORTI	
ORSN/FERROVIE	
FAST FERROVIE	
UGL A.F.	